



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 106 del 2013, proposto da:
Lavanderia Industriale Z.B.M. Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Ermes
Coffrini, Marcello Coffrini, Annamaria Tassetto, con domicilio eletto presso
Annamaria Tassetto in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Azienda Ulss N. 16 Padova, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro
Predonzani, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25 del DLgs
n. 104/2010;

per l'annullamento

della deliberazione n. 1179/2012, con il quale è stato deciso di utilizzare la
procedura negoziata con carattere di urgenza per aggiudicare il servizio annuale di
lavaggio e noleggio di divise, biancheria piana e confezionata per l'ULSS 16 di
Padova, l'Azienda Ospedaliera di Padova e l'Istituto Oncologico Veneto

I.R.C.C.S.; degli atti conseguentemente approvati, relativi alla procedura; della dichiarazione di inefficacia del contratto d'appalto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Ulss N. 16 Padova;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

che - in considerazione della scadenza al 31.12.2012 dei contratti di lavanolo e disinfezione della biancheria/vestiario in essere, ed in considerazione, altresì, dell'affermato esito negativo della negoziazione inerente ai medesimi contratti svolta ai sensi dell'art. 15, XIII comma, lett. b) del DL n. 95/2012 - con deliberazione 31.12.2012 n. 1719 l'ASL n. 16 ha indetto, quale stazione appaltante, una procedura negoziata con carattere d'urgenza a norma dell'art. 57, II comma, lett. c) del DLgs n. 163/2006 avente ad oggetto l'espletamento dei predetti servizi per un anno (prorogabile di un ulteriore anno) verso il corrispettivo di € 3.231.090,32;

che la ricorrente, impresa del settore – e, quindi, titolare di un interesse a partecipare alla procedura selettiva –, non è stata invitata a presentare un'offerta, sicchè ha impugnato la procedura stessa sotto il profilo sia dell'insussistenza dei presupposti che consentono di ricorrere ad una gara negoziata senza bando, sia della mancata individuazione di se stessa come concorrente;

che - premesso che l'art. 15, XIII comma, lett. b) del DL n. 95/2012 impone la “rinegoziazione” dei contratti in essere, senza che ciò comporti modifiche della loro durata (ferma restando, in caso di esito negativo, la facoltà di recesso e di

accesso a contratti stipulati da altre Aziende), soltanto qualora i costi unitari dei beni e dei servizi oggetto dei contratti stessi espongano differenze “superiori al 20% rispetto al prezzo di riferimento” come determinato ai sensi dell’art. 17, I comma, lett. a) del DL n. 98/2011 (ma nel caso di specie né la stazione appaltante ha dimostrato la sussistenza della predetta “differenza significativa” tra prezzi corrisposti e prezzi di riferimento, né la rinegoziazione avrebbe potuto comportare una qualche utilità, atteso che tutti i contratti in corso scadevano il 31.12.2012) - l’art. 57, II comma, lett. c) del DLgs n. 163/2006 consente il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara “nella misura strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti”.

che, dunque, la predetta norma – che rappresenta una deroga, nell’ambito degli appalti pubblici, alla procedura di evidenza pubblica (indispensabile presidio a garanzia del corretto dispiegarsi della libertà di concorrenza e della trasparenza dell’operato delle amministrazioni: cfr., ex pluribus, CdS, VI, 28.1.2011 n. 642) - può essere utilizzata, in funzione meramente strumentale all’espletamento di una gara pubblica e nella misura temporale strettamente necessaria, quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti (e non da situazioni soggettive, contingibili, prevedibili e ad essa imputabili, qual è il ritardo nell’attivazione dei procedimenti), non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara; che, come peraltro si è accennato innanzi, la procedura negoziata (che si sostanzia in una vera e propria trattativa privata) rappresenta un’eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura

aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva: in tale contesto, pertanto, deve ribadirsi che l'urgenza di provvedere non deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione, ovvero per sua inerzia o responsabilità;

che, dunque, alla luce delle suesposte considerazioni si deve escludere che possa costituire legittima motivazione della determinazione di avvalersi della procedura negoziata quella dell'imminente (recte: nel caso di specie, contestuale) scadenza dei contratti in corso trattandosi, evidentemente, di evento palesemente prevedibile da parte della stazione appaltante, a cui, peraltro, vanno anche imputati i ritardi nell'attivazione della procedura concorsuale;

che, altresì, l'impugnata procedura, sia per la durata del conseguente contratto (un anno prorogabile di un ulteriore anno), sia per l'importo base previsto dall'avviso di selezione (€ 3.231.090,32), assume più l'aspetto di una gara ordinaria che di una procedura negoziata ex art. 57 del codice contratti, in violazione, per ciò stesso, anche della prescrizione ivi contenuta alla stregua della quale la selezione deve essere indetta per i tempi strettamente necessari ad appaltare il servizio con gara pubblica;

che è positivamente apprezzabile anche l'ultimo motivo di censura, atteso che ai sensi del sesto comma della disposizione in esame la stazione appaltante deve individuare "gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzativa desunte dal mercato", selezionando i soggetti idonei (in numero possibilmente non inferiore a tre) nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione: ma l'impresa ricorrente, pur nota nel settore, non è stata invitata;

che per le suesposte considerazioni il ricorso è dunque fondato e va accolto, le spese potendo essere compensate in ragione della particolarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)